



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 46 del 05/05/2011 -
Determinazione nr. 1051 del 05/05/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Ditta Agip Alla Crose - Rotundo Giorgio - Autorizzazione allo scarico su fosso stradale tombato (suolo), lungo la S.P. 49 "di Prata" di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento sito in Porcia, via Spinazzedo, n. 8.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il signor Rotundo Giorgio nato a Trento il 02.05.1972 e residente in Porcia via Prata, n. 13 - loc. Rondover, in qualità di Titolare della ditta individuale Agip alla Crose - Rotundo Giorgio, con sede legale ed operativa in Porcia via Spinazzedo, n. 8, ha presentato l'istanza, datata 07.03.11 assunta al prot. n. 22735 del 14.03.11, di modifica (installazione di ponte cambio olio, modifica del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, eliminazione dallo scarico delle acque meteoriche non contaminate della piazzola del lavaggio) dell'autorizzazione allo scarico su fosso stradale tombato (suolo) di acque reflue industriali provenienti dall'impianto stradale di distribuzione carburanti con annesso autolavaggio, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2265 del 28.09.10;
- l'istanza stessa è stata successivamente regolarizzata con le integrazioni del 13.04.11 assunte al protocollo n. 32479 del 14.04.11;

DATO ATTO che alla predetta istanza sono allegati, fra l'altro, i seguenti elaborati sottoscritti dal titolare e con timbro di professionista abilitato:

- relazione tecnica di descrizione modifiche datata marzo 2011;
- tavola n. 1 – Estratto C.T.R., estratto di Mappa e planimetria rete sottoservizi in progetto, del 04.03.11;
- Specifica tecnica ditta costruttrice sistemi di trattamento in continuo delle acque sottoscritta in data 07.03.11;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2265, del 28.09.10:

sottoscritti dal titolare dello scarico:

- scheda di rilevamento di scarico di acque reflue industriali di data 13.09.10;
- dichiarazione sostanze pericolose di data 02.08.10;
- nota integrativa di data 13.09.10;

sottoscritti anche da tecnico abilitato:

- relazione tecnica sui sistemi di scarico e sul processo depurativo di data 13.09.10;
 - relazione tecnica sul processo produttivo e sul sistema complessivo di scarico di data 07.06.10;
- estratto planimetrico “Comune di Porcia – reti tecnologiche”, scala 1:5000 sottoscritta da tecnico abilitato;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entrambe a firma del Titolare della Società e di data 07.03.11;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza ed alle integrazioni che trattasi di attività di distribuzione carburanti, con annesso autolavaggio;

le acque che generano lo scarico derivano da:

- a) acque reflue da autolavaggio e acque di prima pioggia di dilavamento della relativa piazzola;
- b) acque meteoriche di dilavamento del piazzale sul quale avvengono, fra l’altro, operazioni di carico serbatoi e rifornimento automezzi posto sotto pensilina;

le stesse vengono inviate rispettivamente ai seguenti trattamenti:

- le acque di cui al punto a) vengono raccolte da apposite griglie carrabili poste al centro delle piazzole di pre-lavaggio e lavaggio, inviate al pretrattamento, costituito da vasca di dissabbiatura, vasca di disoleazione e vasca di accumulo e quindi al trattamento chimico-fisico (tipo DELTAX) di potenzialità pari a 0,42 l/sec, costituito dalla seguenti fasi: flocculazione, sedimentazione e filtrazione finale. Durante le precipitazioni (lavaggio non funzionante) si attiva, con azionamento automatico, un sistema che permette alle restanti acque, non contaminate, di confluire allo sbocco su pozzo perdente contrassegnato da P.P. in planimetria;
- le acque di cui al punto b) vengono raccolte, tramite idonea pendenza del piazzale, da caditoie e canalette grigliate, di cui due posizionate a ridosso degli accessi carrai, ed inviate al sistema di trattamento in continuo, costituito da un separatore fanghi – oli coalescente della potenzialità di 10 l/sec, provvisto di un sistema di chiusura automatica (otturatore galleggiante) che evita la fuoriuscita degli oli;

le acque reflue di cui alle lettere a) e b), dopo il relativo trattamento depurativo, confluiscono in un unico pozzetto e sono campionabili nel pozzetto indicato nella tav. n. 1 di data 04.03.11 con la dicitura “PC”, posto al limite della proprietà;

entrambi gli scarichi parziali dagli impianti di depurazione sono accessibili per i controlli nei “pozzetti di campionamento acque reflue industriali” posti a valle dei relativi sistemi di trattamento e indicati nella planimetria con le lettere “PC”;

lo scarico avviene su fosso stradale tombato da considerarsi suolo, in quanto la zona non è servita da rete fognaria pubblica ed il corpo idrico superficiale più vicino “*Rio Buion*” dista dall’impianto “...circa 470 m” e per collegarsi a tale recettore “... sarebbe necessario l’attraversamento di fondi di proprietà di terzi, di strade e di un piccolo centro abitato...”; inoltre, come indicato nella nota del Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna, prot. n. 5396 di data 04.06.10, “... nelle vicinanze dell’impianto...non è disponibile una rete irrigua o di bonifica consortile. Si precisa, inoltre, che non sono all’attualità previsti futuri progetti consorziali per la realizzazione di reti ed opere irrigue riguardanti la zona citata...”;

DATO ATTO CHE è stato comunicato l’avvio del procedimento e chiesto parere tecnico ambientale ed osservazioni con nota del 14.04.11 prot. n. 32345, all’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, all’Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e al Comune di Porcia ;

DATO ATTO dei pareri espressi dall’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone,

dall'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale e dalla Provincia di Pordenone, in occasione dell'incontro tecnico-istruttorio congiunto del 21.04.11 dal quale sono emerse condizioni, riportate ai punti 2 e 3 del dispositivo, e inerenti, fra l'altro:

- la localizzazione dei punti di campionamento e le condizioni per la loro accessibilità ed i limiti tabellari da rispettare;
- la gestione del sistema di depurazione con le disposizioni per gli autocontrolli allo scarico;
- la gestione dei rifiuti liquidi e dei fanghi;

RITENUTO, nel caso in questione, come stabilito nell'incontro del 21.04.11 di cui sopra, di imporre allo scarico dell'impianto di autolavaggio e allo scarico finale unificato il rispetto dei limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;

RILEVATO che nell'area aziendale vi sono delle immissioni nell'ambiente di acque meteoriche di dilavamento derivanti da piazzali in cui non avvengono attività produttive, da coperture e di scarico di acque reflue assimilate alle domestiche non oggetto della presente autorizzazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia ai fini del controllo sullo scarico;

CONSIDERATO, altresì, che l'efficacia del sistema di depurazione scarichi in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO lo scarico autorizzabile con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 29.11.06, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.01.07;

VISTA la ricevuta di versamento di € 174,40 vcy 007 di data 12.04.11 che andranno introitati:

- € 74,40 al Cap. 3580.10 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006 (U 23650.60 e 23780)" – "Autorizzazioni"
- € 100,00 al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche";

PRESO ATTO che le spese da sostenersi riguardano:

- € 74,40 per il parere tecnico-ambientale da corrispondersi all'ARPA FVG
- € 100,00 quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi da parte del personale della Provincia

pari pertanto all'importo versato salvo eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA che saranno comunicati qualora dovuti;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Terza, Sezione II, relativa a "Tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modifiche;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, la L.R. 16/2002 e la L.R. n. 16/2008, inerenti le

competenze autorizzative attribuite alle Province in materia di scarichi;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 12 del 05/05/2010, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Sezione II, come successivamente modificato, la ditta Agip alla Crose - Rotundo Giorgio, con sede legale ed operativa in Porcia via Spinazzedo, n. 8, è autorizzata, nella persona del titolare allo scarico su fosso stradale tombato (suolo) di acque reflue industriali provenienti dall'impianto stradale di distribuzione carburanti ed autolavaggio, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue, a seguito delle modifiche del progetto originario, può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere rispettata, per lo scarico finale unificato e parziale dall'autolavaggio la disciplina attualmente vigente per lo scarico su suolo di scarichi di acque reflue industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 4 dell'allegato 5 del decreto medesimo, nonché il divieto assoluto di scarico delle sostanze di cui al punto 2.1 del medesimo allegato 5;
 - b) lo scarico deve essere reso accessibile nei pozzetti posti a valle dei relativi impianti di depurazione e nel pozzetto d'ispezione finale posto al limite della proprietà per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);
 - c) vengano effettuati con frequenza almeno annuale dalla data di esecutività della presente autorizzazione, autocontrolli allo scarico su: idrocarburi totali, COD, tensioattivi totali, solidi sospesi totali, cloruri, solventi organici aromatici totali;
 - d) i rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
 - e) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - f) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
 - g) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, confluenti in sbocchi non oggetto della presente autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
3. Si evidenzia l'opportunità da parte del titolare dell'autorizzazione di:

- a) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
 - b) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;
 - c) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario (polveri e materiali oleoassorbenti,...);
 - d) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.
4. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
 5. E' fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
 6. Qualora l'insediamento dovesse essere soggetto a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge. Inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
 7. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
 8. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 2265 del 28.09.10.
 9. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
 10. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
 11. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni;
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno

- di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico;
- si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
 - ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.

12. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
13. Di dare atto che eventuali conguagli per variazioni delle tariffe applicate dall'ARPA saranno comunicati qualora dovuti.
14. Il presente atto verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Porcia, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 05/05/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni